



Gianluca Tosches

***La prevalenza della confisca penale sul pignoramento precedentemente trascritto***

*La confisca penale [...] intervenuta anteriormente al pignoramento prevale senz'altro su quest'ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale.*

*L'eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all'antiorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni in tema di confisca di prevenzione [...]); il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura.*

Nel caso sottoposto al vaglio della Terza Sezione della Suprema Corte l'Agenzia del Demanio e l'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata) hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di un proprio debitore. In particolare, gli oppositori hanno motivato il loro ricorso sostenendo che il bene oggetto del pignoramento era stato oggetto di un precedente provvedimento definitivo di confisca ex art. 240 c.p.

L'opposizione è stata dapprima rigettata dal Tribunale di Como, mentre, in sede di gravame, la Corte d'Appello di Milano ha accolto il ricorso delle amministrazioni oppositori, riformando la decisione del Giudice di prime cure.

Nel sollecitare l'intervento della Suprema Corte, tra le molteplici censure articolate, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 253 c.p.p. e 240 c.p. nonché degli artt. 2912-2929 (compresi) c.c. e degli artt. 1414, 1415, 1416 e 2652, n. 4) c.c.. Più precisamente, le doglianze della banca si fondavano sull'assunto per il quale pur se la confisca era intervenuta (ed altresì divenuta definitiva) in data anteriore al pignoramento, i suoi effetti non avrebbero potuto prevalere su quest'ultimo poiché, da una parte, la suddetta confisca non risultava trascritta e, d'altra parte, l'avvenuta trascrizione del sequestro (in data anteriore a quella della trascrizione del pignoramento ed avente ad oggetto il medesimo bene pignorato) non avrebbe avuto alcun rilievo, trattandosi di mero sequestro probatorio, non strumentale alla confisca stessa.



La Corte ha rigettato il ricorso, escludendo apertamente che la confisca, per poter prevalere sull'espropriazione forzata, debba essere trascritta prima del pignoramento ovvero debba essere preceduta da un sequestro ad essa strumentale (anch'esso trascritto anteriormente al pignoramento).

Allineandosi a quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità sia in materia di confisca "allargata" ex art. 240 bis c.p. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013) sia in tema di confisca antimafia (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sentenze n. 10532, 10533 e 10534 del 07/05/2013), il Collegio ha ribadito il consolidato principio secondo cui le esigenze pubblicistiche sottese alle varie ipotesi di confisca prevalgono sulle ragioni del creditore del soggetto colpito da queste misure penali; pertanto, in ossequio alla *ratio* sopracitata, anche gli effetti ablatori della confisca facoltativa ex art. 240 co. I c.p. prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto destinatario della confisca stessa, persino nell'ipotesi in cui sui beni oggetto della misura di sicurezza patrimoniale gravino diritti reali di garanzia iscritti anteriormente ovvero pendano pignoramenti già trascritti.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza in esame, quindi, la possibile interferenza tra procedure esecutive e confische penali (*rectius*: il sistema delle confische penali) non deve risolversi facendo ricorso al criterio civilistico dell'*ordo temporalis* in materia di pubblicità legali: l'ablazione del bene da parte dello Stato si verifica in ogni caso, residuando in capo ai creditori pignoranti la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede penale attraverso lo strumento dell'incidente d'esecuzione.

Le "ragioni della decisione", peraltro, hanno ribadito come l'unico limite al prodursi degli effetti della confisca penale sulla *res* pignorata sia costituito dalla circostanza che detto bene sia già stato già trasferito al momento in cui la confisca viene disposta.

In merito a tale ultimo aspetto, tuttavia, è da precisarsi che il provvedimento in commento non ha chiarito quale sia la sorte del diritto vantato dal terzo aggiudicatario se la confisca dovesse intervenire prima dell'emissione del decreto di trasferimento. In questo caso, infatti, il terzo è sì titolare di uno *ius ad rem* sul bene pignorato, ma è solo con il successivo decreto di trasferimento che egli da aggiudicatario diviene acquirente, poiché la traslazione del bene nella sua sfera giuridico-patrimoniale si verifica solo a seguito del suddetto decreto, non già dal momento dell'aggiudicazione.

Sorge, dunque, l'esigenza di armonizzare i sopracitati principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la lettera dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., secondo cui "*in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti.*" La questione rimane aperta e le problematiche che ne derivano si riverberano ineluttabilmente sulla stabilità del provvedimento di aggiudicazione in favore del terzo "aspirante" acquirente.